

# COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

## REVISORE UNICO

Verbale n. 8 Data 16.04.2020	OGGETTO: PARERE SULL'IPOTESI DI INTEGRAZIONE ALL'ART. 20, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 40-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
---------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, dopo aver esaminato la documentazione inerente l'integrazione all'art. 20, comma 5, del contratto collettivo decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 del Comune di San Pietro di Feletto, sottoscritto il 30/12/2019, e sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito all'integrazione stessa.

Vista la pre-intesa, siglata in data 31.3.2020, relativa all'integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 tra l'Amministrazione del Comune di San Pietro di Feletto e le altre parti contraenti, costituite dalle Rappresentanze sindacali e le R.S.U.;

Vista l'integrazione all'art. 20, comma 5, del CCDI 2019/2021 concordata in data 31.3.2020 tra le parti firmatarie per rendere l'articolato maggiormente rispondente alle nuove esigenze organizzative dell'Ente;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Tenuto conto:

- che il Bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019;
- che il PEG - Piano Performance 2020/2022 risulta approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 112 del 30.12.2019 e n. 8 del 30.01.2020;
- che il Rendiconto di gestione per l'anno 2018 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2019 ed il Rendiconto di gestione 2019 è in fase di redazione;
- dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, il quale prevede che l'ammontare annuale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può essere superiore al corrispondente importo per l'anno 2016;
- delle deroghe previste al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 (introdotte con il D.L. 14.12.2018 n. 135, convertito in legge n. 12 del 10.02.2019, art. 11)

Premesso:

- che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti;
- che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, comma 3-quinquies, testualmente dispone che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che

comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, e l'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018, prevedono che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto, prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
- che in questa fase di contrattazione si definisce un'integrazione al CCDI 2019/2021 che non prevede incrementi di spesa e, pertanto, non riveste carattere economico per il triennio.

Constatato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21.05.2018 e del CCDI 2019/2021 sottoscritto il 30.12.2019;
- che l'ipotesi di integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 – di cui alla pre-intesa sottoscritta in data 31.3.2020 è stata predisposta in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

#### **CERTIFICA**

la compatibilità dell'ipotesi di integrazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale per il triennio 2019-2021 del Comune di San Pietro di Feletto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

Il Revisore Unico  
dott.ssa Elisabetta Campana

*(documento firmato digitalmente)*